# Articolo 16 Vicende modificative dell'autorizzazione e della classificazione

- 1. Salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, eventuali variazioni degli elementi dell'autorizzazione devono essere tempestivamente comunicate al Comune che, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 15 della presente legge, provvede alla modifica del provvedimento.
- 2. Nel caso di morte del titolare, entro un anno, a pena di decadenza, l'erede o, nel caso di pluralità di eredi richiedenti, il rappresentante comune nominato in base alle norme vigenti o il legale rappresentante della società appositamente costituita, deve presentare domanda di reintestazione dell'autorizzazione, fermo restando il possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 6.
- 3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, nei successivi sessanta giorni, a pena di decadenza, il subentrante deve presentare domanda di reintestazione dell'autorizzazione, fermo restando il possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 6.
- 4. Per la revisione della classificazione, i titolari dell'autorizzazione all'esercizio della
  struttura ricettiva, o i loro rappresentanti,
  devono inoltrare apposita domanda, corredata dalla documentazione giustificativa
  della richiesta di revisione, allo Sportello
  Unico Attività Produttive del Comune che la
  inoltra alla Provincia. Quest'ultima provvede ai sensi del precedente articolo 15.
- 5. Nel caso di mancata ottemperanza, nel termine di cui all'articolo 15, da parte della Provincia circa la richiesta di revisione di cui al comma precedente, la struttura potrà avvalersi, in via provvisoria, della classificazione richiesta, fatta salva l'applicazione dell'art. 15, comma 7.

6. Qualora la struttura ricettiva venga a possedere i requisiti di una classificazione inferiore rispetto a quella attribuita, la Provincia procede d'ufficio alla revisione della stessa.

# TITOLO IV DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE

# Articolo 17 Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive

- 1. I responsabili delle strutture ricettive comunicano alla Provincia i prezzi massimi che intendono applicare per ogni stagionalità. La comunicazione è inviata entro il 30 settembre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. È altresì consentita, entro il 1° marzo dell'anno successivo una comunicazione per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a decorrere dal 1° giugno dello stesso anno.
- Per le strutture ricettive all'aperto, la comunicazione di cui al comma 1 concerne i prezzi di bassa, alta o unica stagione, che si applicano per giornata o per frazione di giornata.
- 3. Nel caso di campeggi di transito la comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
  - a) la tariffa per persona quando sia indifferenziata l'età o, in caso diverso, la distinzione tra tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per quest'ultima, il limite di età ai fini della sua applicazione;
  - b) la tariffa per piazzola e la tariffa per unità abitativa;
  - c) l'orario di scadenza giornaliero delle tariffe di cui alle lettere a) e b).
- 4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta, oltre

all'applicazione della sanzione prevista dal successivo articolo 21, comma 8, l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

- 5. Per le nuove strutture ricettive, o qualora ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata il giorno successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o a quello alla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 8.
- I prezzi applicati sono comprensivi di I.V.A.
  e devono specificare se includono il solo
  pernottamento, il pernottamento e la prima
  colazione, la mezza pensione e la pensione
  completa.

# Articolo 18 Periodi di apertura delle strutture ricettive

- 1. I periodi di apertura delle strutture ricettive possono essere annuali o stagionali. L'apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per periodi temporanei, non inferiori a tre mesi consecutivi, nell'arco dello stesso anno.
- 2. I periodi di apertura devono essere comunicati al Comune che provvede ad informare la Provincia.

# Articolo 19 Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive

- 1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile, nella zona di ricevimento degli ospiti, una tabella contenente:
  - a) la denominazione e l'indirizzo della struttura ricettiva;
  - b) la tipologia;
  - c) la classificazione;
  - d) la capacità ricettiva massima;

- e) l'orario entro cui lasciare libero l'alloggio;
- f) l'orario limite entro il quale si serve la colazione;
- g) i prezzi massimi, praticati per l'anno solare in corso e regolarmente comunicati alla Provincia competente, riguardanti le camere, le unità abitative, le piazzole, nonché i supplementi applicati, per ogni stagionalità, al giorno e per gli eventuali soggiorni minimi richiesti;
- h) l'indicazione della Provincia competente e della procedura per inoltrare eventuali reclami.
- 2. I dati indicati nel precedente comma 1, aggiornati in base alla comunicazione di cui al precedente articolo 17, devono essere contenuti in un cartellino esposto ben visibilmente:
  - a) in ogni camera, suite e unità abitativa delle strutture ricettive alberghiere;
  - b) in ogni camera e unità abitativa delle strutture ricettive extralberghiere, ad esclusione di case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, rifugi di montagna e rifugi escursionistici;
  - c) in ogni unità abitativa delle strutture ricettive all'aperto.
- 3. In tutte le strutture ricettive, nella zona di ricevimento degli ospiti, è fatto obbligo di esporre altresì l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
- 4. È fatto obbligo di esporre in ogni camera, suite e unità abitativa delle strutture ricettive il piano di emergenza con l'indicazione delle vie di fuga.
- 5. È altresì obbligatorio esporre il segno distintivo corrispondente alla classificazione assegnata:
  - a) all'esterno e all'interno dell'area ricevimento della struttura ricettiva alberghiera ed eventuali dipendenze;
  - b) all'esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera;
  - c) nella zona di ricevimento degli ospiti di ciascuna struttura ricettiva all'aperto.

#### Articolo 20 Chiusura delle strutture ricettive

- 1. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono restare chiuse per un periodo ordinario massimo di trenta giorni all'anno, anche non consecutivi. È consentita, previa autorizzazione, un'ulteriore chiusura motivata di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al Comune.
- 2. La chiusura per la ristrutturazione dell'immobile della struttura ricettiva è consentita per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi per accertate e comprovate esigenze tecniche.
- 3. Salvo il periodo ordinario di chiusura di cui al comma 1, tutte le altre ipotesi di chiusura delle strutture ricettive devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.
- 4. La chiusura temporanea non conforme ai precedenti commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d).
- 5. La chiusura per cessazione dell'attività della struttura ricettiva è comunicata al Comune con un preavviso di almeno tre mesi, salvo comprovate ed urgenti esigenze tecniche ed organizzative.

## Articolo 21 Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1. Il Comune territorialmente competente, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in materia di classificazione, di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'articolo 1 della Legge 25 agosto del 1991, n. 284, irroga le seguenti sanzioni:
  - a) esercizio, anche occasionale, di una attività ricettiva senza autorizzazione, soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a eu-

- ro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio;
- b) mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00;
- c) mancata esposizione dei cartelli indicanti il piano di emergenza con relative vie di fuga, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00;
- d) chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto dal precedente articolo 18, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;
- e) applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;
- f) superamento, in forma permanente, della capacità ricettiva autorizzata, eccezion fatta per le strutture ricettive all'aperto, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00 per ogni posto letto in più;
- g) mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell'obbligo di rimuovere il letto aggiunto alla partenza del cliente, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00;
- h) inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;
- i) mancata esposizione del segno distintivo assegnato a seguito della classificazione, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 400,00;
- j) attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella realmente posseduta o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00;

- k) mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00;
- mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici di cui al successivo articolo 22, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;
- m) accoglienza, da parte delle strutture ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa di euro 30,00 per ogni persona per giorno.

### Articolo 22 Registrazione delle persone alloggiate

- 1. Ai fini delle rilevazioni statistiche, i titolari o i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare alla Regione Basilicata, nei modi indicati nel Disciplinare della Classificazione, il movimento degli ospiti entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.
- 2. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), pena l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera e).

## Articolo 23 Vigilanza e informazione

- Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.
- 2. La Provincia ed i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione della presente legge ed a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

- 3. Nel caso di accertamento di violazioni delle disposizioni della presente legge, il Comune, con atto scritto, diffida il titolare o il gestore a rimuovere l'irregolarità contestata entro un termine massimo di trenta giorni, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura temporanea della struttura per un periodo non superiore a sei mesi.
- 4. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione amministrativa nei seguenti casi:
  - a) mancata rimozione dell'irregolarità contestata ai sensi del precedente comma 3 entro il periodo di chiusura temporanea deciso dal Comune;
  - b) esercizio dell'attività ricettiva durante il periodo di sospensione di cui al comma 3;
  - mancata apertura della struttura ricettiva entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione salvo proroga concessa dal Comune in caso di comprovate esigenze tecniche e/o organizzative;
  - d) sospensione dell'attività per un periodo superiore ai dodici mesi, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2;
  - e) perdita, da parte del titolare o del gestore dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 6, della presente legge;
  - f) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del R.D. n. 773/1931;
  - g) applicazione, negli ultimi ventiquattro mesi, di almeno quattro delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 21.
- 5. Ogni provvedimento adottato dal Comune ai sensi del presente articolo deve essere comunicato alla Provincia territorialmente competente.

### TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Articolo 24 Disciplinare della classificazione

1. Per garantire un livello omogeneo su tutto il territorio regionale dei servizi offerti dalle strutture ricettive, entro sessanta giorni dal-